

## **Cessioni di fabbricato**

---

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 12 D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito nella Legge 15.05.1978 n. 191, la comunicazione di cessione di fabbricato è una comunicazione che deve essere fatta da chi, avendone la disponibilità, cede in uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, donazione, uso gratuito, comodato etc. etc.) con la stipula di un contratto anche verbale, per un tempo superiore ad un mese, un fabbricato o parte di esso. La comunicazione deve essere effettuata dal proprietario dell'immobile o dal legale rappresentante in caso di società proprietaria di immobile, entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l'immobile.

La comunicazione deve essere inviata al Comune di Cigliano (per gli immobili siti sul territorio comunale di Cigliano), con una raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione vale la data di spedizione dall'Ufficio Postale, oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o al Comando di Polizia Municipale, negli orari di ricevimento del pubblico.

La comunicazione di cessione di fabbricato va presentata in tre copie su apposito modello disponibile anche presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale. Tre copie delle quali una verrà inviata dal Comando di Polizia Municipale alla Questura di Vercelli, una verrà trattenuta agli atti del Comando stesso ed una verrà restituita all'interessato con l'annotazione del numero di registrazione che varrà come ricevuta di presentazione. La presentazione è assolutamente gratuita e non è necessaria l'apposizione di alcuna marca da bollo sul modello medesimo.

Per chi presenta in ritardo la comunicazione o, addirittura, ne omette la presentazione stessa, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 206,00. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale l'interessato potrà presentare ricorso al Sindaco di Cigliano avendo cura di indicare, nel medesimo ricorso, le ragioni per le quali il ricorrente chiede l'archiviazione del verbale o la riduzione dell'importo della sanzione. Contemporaneamente potrà chiedere di essere sentito personalmente, ai sensi delle disposizioni dettate dalla Legge del 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale - Depenalizzazione - Sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative).